

STATUTO

1) E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza fine di lucro non riconosciuta denominata "GUPS – Associazione Gruppo Utenti e Prospect SAP"

2) L'associazione ha sede in Milano, attualmente in Via Copernico n.38. Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria.

3) L'associazione, ha lo scopo di:

-favorire la crescita e l'animazione di una community focalizzata sull'ecosistema SAP, promuovendo lo scambio di informazioni ed esperienze aggiornate, lo spirito associativo, il mutuo supporto e co-creazione di esperienze, l'organizzazione di eventi ed iniziative, volti alla generazione di valore per il business aziendale e benefici per il ruolo e la professionalità dei partecipanti. Si pone come soggetto indipendente ed autorevole che interagisce con le altre associazioni, gruppi, Enti o singoli, Organismi Istituzionali, nazionali ed internazionali, operanti su interessi correlati.

- nel colloquio naturale con SAP fornire feedback, suggerimenti, miglioramenti e richieste per le soluzioni e servizi offerti, a fronte della condivisione di strategie, roadmap, innovazioni, informazioni, cui apportare le valenze di business ed il punto di vista degli associati. Si propone in particolare lo scopo di cogliere gli interessi e le istanze dell'ecosistema SAP per rappresentarli sia per l'ecosistema sia presso SAP stessa, al fine di influenzarne l'evoluzione secondo quanto auspicato dagli associati.

- promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

4) Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di Associazioni, Società e in generale di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità. che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino per il loro raggiungimento. Sono esclusi dall'Associazione quei soggetti il cui scopo sociale sia in contrasto con quanto precisato al precedente punto 3 .

5) L'ammissione a socio è approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza qualificata del 75% dei presenti nella prima riunione successiva alla richiesta. La decisione è inappellabile.

All'atto dell'iscrizione, gli enti diversi dalle persone fisiche dovranno comunicare il nominativo e la funzione del loro delegato a rappresentarli nell' Associazione.

6) I Soci possono essere : Ordinari e Fondatori.

Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che aderiscono all'Associazione: chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. La qualifica di socio Ordinario si acquisisce mediante il versamento della quota sociale, stabilita annualmente dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Con l'ingresso nell'Associazione il socio si obbliga ad appartenere alla Associazione dal momento della ammissione sino alla scadenza dell'anno sociale.



Qualora il socio intenda recedere dopo il decorso di tale termine, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata da inviarsi al consiglio dell'Associazione almeno un mese prima della scadenza del termine stesso. In difetto di ciò, la sua adesione alla Associazione si intenderà rinnovata di anno in anno.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno costituito l'Associazione. I Soci Fondatori non pagano la quota associativa.

Tutte e due le categorie di soci presenti nell'Associazione (Soci Fondatori e Soci Ordinari) hanno i medesimo diritti e doveri: il presente statuto sancisce la disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione o limitazioni democratiche in funzione della scarsa partecipazione alle attività sociali (non è possibile limitare i diritti dei soci in relazione al tempo di adesione o alla frequenza per esempio della sede sociale);

Viene inoltre garantito il diritto di voto a tutti gli associati maggiori di età per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, con la garanzia del rispetto del principio di voto singolo ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, così come indicato dall'articolo 148, comma 8 lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, seppur con specifico riferimento al rinnovato art.2538 del codice civile.

Vige un'assoluta intrasmissibilità della quota o contributi associativi per atto tra vivi .

Si sancisce la non rivalutabilità della quota o contributi associativi.

7) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può procedere all'esclusione di un Socio nei seguenti casi:

- a) per inosservanza degli obblighi statutari o quando egli agisca contro gli interessi dell'Associazione;
- b) per morosità nel versamento della quota associativa;
- c) per altri gravi motivi al giudizio unanime del consiglio direttivo.
- d) verranno altresì esclusi dall'Associazione quei soggetti che, evidenziando in modo esplicito l'appartenenza all'Associazione, effettueranno attività di promozione commerciale nei confronti di altri Associati.

8) Contro la delibera di esclusione, l'interessato non può inoltrare alcun reclamo.

9) Il socio escluso o che abbia esercitato il diritto di recesso decade da tutti i diritti con effetto immediato.

10) Il socio escluso, che abbia esercitato il diritto di recesso o che per qualsiasi motivo cessi di appartenere all'Associazione non potrà a nessun titolo ripetere i versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

11) I soci dovranno concorrere alle spese dell'Associazione mediante il versamento, entro il primo trimestre solare, di una quota annua associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



12) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'ASSEMBLEA

13) L'Assemblea è costituita da tutti i soci i quali hanno diritto di intervenire alla assemblea purché in regola con i pagamenti della quota associativa. Ogni socio dispone di un voto e per esprimerlo deve partecipare direttamente alla assemblea. Non sono ammesse deleghe.

14) Spetta all'assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa;
- b) esaminare ed approvare proposte di modifica del presente statuto;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, esaminare ed approvare i bilanci/rendiconti preventivi, nel caso siano prodotti, e i bilanci/rendiconti consuntivi annuali dell'Associazione.

15) L'assemblea si riunisce in Italia anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione oppure ne sia stata presentata richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza.(via telematica, via postale ecc.)

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera trasmessa via telefax oppure e-mail, o pec, ove comunicati, ovvero tramite raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'Ordine del Giorno, nonché la data, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telefax oppure email, o pec, ove comunicati, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in assenza di questi da chi ne fa le veci ed in mancanza da altro Consigliere designato dall'assemblea medesima.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà dei soci.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano intervenuti almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di due terzi dei soci.



CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri eletti dalla assemblea dei soci. Il numero dei Consiglieri, su proposta del Consiglio, è approvato dalla assemblea a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso degli esercizi vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con apposita deliberazione, nominando i nuovi Consiglieri tra i soci.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci che delibererà sulla conferma o meno degli stessi.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati dall'assemblea decadono dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario oppure ne faccia richiesta scritta e motivata qualsiasi Consigliere. In casi di "vacanza" del Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano come età anagrafica.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o telefax o e-mail o pec spedita almeno quindici giorni prima o, in caso di urgenza, mediante telefax o email spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La riunione può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

la riunione si ritiene svolta nel luogo fisico ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se interviene la maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano come età anagrafica.

E' facoltà del Consiglio far decadere dalla carica il Consigliere che non sia intervenuto a tre riunioni di Consiglio consecutive, senza dare la giustificazione dell'assenza.

18) Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

a) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardano l'Associazione;

b) determinare e realizzare l'azione dell'Associazione;

c) predisporre programmi di argomenti comuni che saranno oggetto di studi e ricerche;

d) redigere eventuali regolamenti normativi da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

e) approvare l'ammissione dei nuovi associati;

f) pronunciarsi sull'esclusione dei soci;

g) determinare la misura della quota annuale di associazione;

h) decidere, su proposta del Presidente, circa la struttura organizzativa/operativa dell'Associazione, stabilendo tipo di rapporto, durata, compensi ed aumenti;



- i) decidere sull'accettazione di contributi all'Associazione e sulla opportunità di svolgere studi e ricerche, sempre che tali attività rientrino nella sfera di interesse e nel quadro dei programmi dell'Associazione;
- j) Predisporre il progetto del bilancio/rendiconto preventivo (in caso sia ritenuto necessario) e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

19) Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso. Eventuali spese vive sostenute per ragioni di ufficio, saranno rimborsate dall'Associazione.

PRESIDENTE

20) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione il quale dura in carica quattro esercizi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

PATRIMONIO E ESERCIZI FINANZIARI

21) Il patrimonio dell'associazione costituito da:

- Dal fondo di dotazione dell'associazione, costituito con somme versate dai Soci fondatori,
- Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
- Dai contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni e altro, da parte di persone fisiche, giuridiche, Enti o altro, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- Dalle quote associative;
- Da ulteriori quote o proventi derivanti dall'esercizio delle attività ed iniziative previste dal presente statuto;
- Da oblazioni volontarie dei soci
- Dalla raccolta occasionale di fondi;
- Da contributi dell'Unione –europea e di organismi internazionali

22) L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indirette; è quindi fatto divieto distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione.

SCIoglimento

23) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento, a mezzo convocazione di apposita Assemblea, con la partecipazione al voto di almeno un terzo degli Associati e con la maggioranza del quattro quinti dei voti. In tal caso l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori.

24) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo



diversa destinazione imposta dalla Legge; L'Assemblea darà indicazioni di massima al o ai liquidatori in merito sopra.

25) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia.

